



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



Ufficio: SINDACO

ORDINANZA N. 12 DEL 17-08-2021

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO
DEI PARCHI COMUNALI DI TRESIGNANA**

IL SINDACO

Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i Comuni di Tresigallo e Formignana;

Viste le precedenti ordinanze n. 43 del 19.09.1998 e n. 24 del 24.09.2018 di "MODIFICA ORDINANZA N. 43 DEL 19/09/1998 DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO DEGLI SCERIFFI ECOLOGICI";

Richiamato il Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana) approvato dall'Unione Terre e Fiumi nella seduta consiliare di giovedì 30 aprile 2015 consultabile al seguente link:

http://www.pm.unioneterrefiumi.fe.it/ae01726/images/altro/REGOLAMENTO_DEFINITIVO_16042015.pdf il quale disciplina:

- i comportamenti e le attività, negli spazi pubblici e privati che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni;
- tutte le tipologie di sanzioni previste;

Visti altresì i provvedimenti e le disposizioni normative nazionali, regionali e locali adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente vigenti;

Considerato che:

- nelle aree gioco dei parchi e delle aree verdi o nelle zone a questi assimilabili, negli ultimi tempi si sono verificati assembramenti di persone e violazioni della vigente normativa ;
- detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne;

- nonostante l'effettuazione di specifici servizi di controllo, è necessario adottare ulteriori misure di prevenzione;

Ritenuto opportuno regolamentare l'apertura e la chiusura di tutti i parchi di proprietà comunale, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza delle persone che li frequentano;

Sentiti i pareri del Settore LL.PP. Manutenzioni Patrimonio Ambiente - nonché il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre e Fiumi;

Visto:

- Visto l' art. 50, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 in raccordo all'art. 28 comma 7, del regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita dell'Unione Terre e Fiumi, approvato con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" n.15 del 30/04/2015;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la vigente normativa di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-logica da COVID-19";

ORDINA

Che per le motivazioni citate in premessa l'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche, situati nel territorio del Comune di Tresignana, per le attività previste dal Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana) avrà i seguenti orari di apertura al pubblico:

- **da maggio a settembre dalle ore 6,00 alle ore 23,00**
- **da ottobre a aprile dalle ore 7,30 alle ore 19,00**

e pertanto non è consentito trattenersi durante gli orari previsti di chiusura;

DISPONE

1.Che il presente provvedimento, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Tresignana, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed agli Enti coinvolti per le rispettive competenze.

2.Che il presente provvedimento entri in vigore con l'installazione di idonea segnaletica informativa;

3.Il rispetto di tale provvedimento da parte di tutti gli utenti delle aree;

4.Che l'incaricato della vigilanza è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale e chiunque sia tenuto a farlo osservare;

5.Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art, 5 della L. 241/1990 e s.m.i., è l'Arch. Marco Odorizzi.

Le violazioni alla suddette prescrizioni saranno sanzionate a norma dell' art. 4, 1° comma lettera aa) del citato Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (Polizia Urbana), con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 39, 1° comma del medesimo regolamento, da euro 25,00 a euro 500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 gg. di euro 50,00. Si applicano le norme previste dal regolamento approvato con **DELIBERA C.U. N. 3 del 13.02.2013**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

A V V E R T E

- Che avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
 1. al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
 2. al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all'art.2 e segg. della Legge 1034/71) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
- Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
Perelli Laura
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)